

Assicurazione R.C. Auto e altri rischi Ciclomotori e Motoveicoli

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Auto HDI

Documento realizzato il 4 maggio 2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (R.C. Auto) dei **Ciclomotori** e dei **Motoveicoli** per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree pubbliche e private, con formula bonus / malus, nonché gli altri rischi connessi al veicolo o all'uso dello stesso.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità civile per la circolazione

- ✓ Danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo
- ✓ Danni subiti dai terzi trasportati sul veicolo
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori: danni causati dalla circolazione del veicolo, avvenuta all'insaputa dell'assicurato, guidato illecitamente da figli minori
- ✓ Soccorso vittime della strada: danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
- ✓ Veicoli adibiti a scuola guida: danni causati dall'allievo purché in presenza di un istruttore abilitato

La compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede comunque un massimale minimo per sinistro distinto per i danni alla persona, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro, e per i danni alle cose.

E' inoltre possibile assicurare in opzione (a pagamento) alcune garanzie aggiuntive: "RVB – Rinuncia alla rivalsa – Garanzia base", "RVE – Rinuncia alla rivalsa – Garanzia estesa", "SOSP – Sospensione della polizza contratto per motoveicoli".

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.

Altre garanzie opzionali (a pagamento)

"Incendio e furto del veicolo", "Pacchetto A – Garanzie integrative", "Stima accettata (solo per veicoli di interesse storico)", "Ricorso terzi da incendio e inquinamento", "Infortuni del conducente", "Assistenza", "Tutela Legale della circolazione". La prestabilità delle suddette garanzie può essere soggetta a limitazioni in base al tipo di veicolo.

Per ulteriori informazioni si veda il DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Responsabilità civile per la circolazione

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- * il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose
- * il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- * il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- * i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e del proprietario del veicolo, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- * se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado, per i danni a cose

Altre garanzie: si veda il DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Responsabilità civile per la circolazione

La compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) **principalmente** nei casi seguenti:

- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! circolazione non effettuata in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive.

Per l'elenco completo si veda il DIP Aggiuntivo.

Altre garanzie: si veda il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

Responsabilità civile per la circolazione

- ✓ L'assicurazione copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'assicurazione copre anche negli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde riportati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), che viene rilasciato insieme al certificato di assicurazione. L'assicurazione non vale invece per gli Stati le cui sigle internazionali siano barrate sulla Carta Verde.

Altre garanzie opzionali:

- ✓ incendio e furto, pacchetto A "garanzie integrative", ricorso terzi da incendio e inquinamento:
 - ciclomotori e quadricicli leggeri: l'assicurazione copre nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
 - tutti gli altri veicoli: l'assicurazione copre in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia R.C. Auto. Nel caso non sia presente la garanzia R.C. Auto, l'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia;
- ✓ infortuni del conducente: non sono previsti limiti territoriali;
- ✓ assistenza: : l'assicurazione copre nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell'Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L'assicurazione vale altresì, se presente la garanzia R.C. Auto, per gli stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non siano barrate;
- ✓ tutela legale: le garanzie operano per i sinistri avvenuti in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Società, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato per periodi di un anno (o anno più frazione). Non è previsto il frazionamento del premio.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e, per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione, anche del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture della R.C. Auto e delle altre garanzie previste in polizza durano un anno (o un anno più frazione) e cominciano alle ore 24 – o dall'ora espressamente indicata sulla scheda di polizza – del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.

La polizza scade alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta (il contratto è stipulato senza tacito rinnovo). Tuttavia, le coperture assicurative restano attive fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza.

Acquistando (opzione a pagamento) la garanzia facoltativa "SOSP – Sospensione della polizza", è possibile sospendere temporaneamente l'assicurazione ma, in questo caso e per tutta la durata della sospensione, il veicolo è privo di copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico. La garanzia "SOSP – Sospensione della polizza" non è acquistabile per i ciclomotori ed i quadricicli leggeri.



Come posso disdire la polizza?

In caso di ripensamento il Contraente ha 30 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza o dal rinnovo annuale della stessa per risolvere il contratto, sempre che in tale periodo il veicolo non sia stato coinvolto in sinistri; il rimborso non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) e la quota di premio relativa ai giorni in cui la copertura è stata prestata.

Inoltre, è possibile annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi il Contraente è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società e ha diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).

Esclusivamente se la polizza è stata stipulata mediante tecniche di vendita a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, ai sensi di quanto previsto dal "Codice del consumo".

Alla scadenza della polizza non c'è obbligo di disdire il contratto in quanto l'intera polizza è stipulata senza tacito rinnovo.